COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

C.

SEDUTA DI VENERDÌ 29 MARZO 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RESTA

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione*):

RESTA ed altri: Stabilità nell'incarico degli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole secondarie statali (*Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato*). (2133-*B*) 1053

PRESIDENTE . . 1053, 1055, 1057, 1058, 1059
ROMANATO, *Relatore* 1053, 1057
LOZZA. 1055, 1059
SCIORILLI BORRELLI 1056
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1056, 1057, 1058, 1059
FRANCESCHINI FRANCESCO. 1057
MARANGONE VITTORIO 1059

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1060

La seduta comincia alle 9,50.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Resta ed altri: Stabilità nell'incarico degli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole secondarie statali. (Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato). (2133-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Resta, Caccuri, De Capua, Cappugi, Lozza, Malagugini, Secreto, De Lauro Matera Anna, Sciorilli Borrelli, Natta, Marangone Vittorio e Gaudioso: « Stabilità nell'incarico degli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole secondarie statali ». La proposta di legge, approvata da questa Commissione della Camera nella seduta del 9 maggio 1956, è stata approvata poi dalla VI Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 18 luglio 1956 con modifiche.

Prego l'onorevole Romanato di voler riferire in merito alle modifiche apportate dal Senato.

ROMANATO, *Relatore*. Non ritengo necessaria una lunga relazione su questa legge, anche perché essa è già stata a suo tempo oggetto di lunga ed approfondita discussione.

Il suo *iter* è, in certo qual modo, una lunga e alquanto dolorosa storia, attese le mutilazioni che il testo originario della proposta di legge è andato via via subendo.

Il problema che vuole affrontare il provvedimento in esame, anche nel testo ultimo che ci viene dall'altro ramo del Parlamento, è un pò quello generale della scuola in Italia, in gran parte relativo alla stabilità nel loro posto degli insegnanti.

È inutile ricordare quante volte si è parlato della insufficienza degli organici oggi esistenti e quindi è inutile anche fare al riguardo una lunga dissertazione.

Malgrado i concorsi espletati e quelli in via di espletamento, oggi ancora il 50 per cento circa degli insegnanti della scuola media continua a trovarsi fuori ruolo e quindi le relative cattedre sono in mano a supplenti.

Una situazione del genere non credo trovi corrispondenza in altre amministrazioni dello Stato, per lo meno con una rilevanza simile. Il problema di fondo, lo abbiamo già detto quando esaminammo il testo originario della proposta di legge, resta sempre quello di fare il *plenum* dell'organico dello Stato. E, in questa attesa, si mirava e si mira tuttora con la presente legge ad assicurare alla grande massa dei fuori ruolo aventi i requisiti determinati, la stabilità nell'incarico.

Ripeto, il testo originario prevedeva la stabilità per tre categorie. gli abilitati, in servizio dall'anno 1955-56, non abilitati che avessero avuto tre anni di insegnamento e la qualifica di buono (noi avevamo proposto « valente »), e gli abilitati parziali che avessero avuto due anni di insegnamento Noi alla Camera avevamo limitata la stabilizzazione agli abilitati e agli abilitandi didattici, quelli che usufruiranno della nuova legge che il Governo ci assicura in procinto d'essere varata. Al Senato l'articolo 1 da noi proposto ha subito la mutilazione del comma secondo. Vale a dire nel testo del Senato si afferma il diritto alla stabilizzazione agli abilitati anche parziali. Vi è una differenza notevole all'articolo 1, quarto rigo. Noi si diceva infatti: « in possesso del titolo di abilitazione relativa all'insegnamento impartito... », mentre il Senato ha detto. « in possesso di un titolo di abilitazione all'insegnamento ». Il criterio usato dal Senato è indubbiamente estensivo. Il punto, tuttavia, in cui si è operata una notevole mutilazione è la soppressione del secondo comma dell'articolo 1 che prevedeva la concessione della stabilizzazione ai cosidetti insegnanti didattici.

L'articolo 2 è di carattere tecnico e come tale non incide sulla sostanza della legge.

Riguarda gli abilitati in possesso di abilitazione parziale, i quali dovranno, se ciò sarà possibile e una volta che le cattedre siano disponibili, occupare cattedre per le quali essi abbiano l'abilitazione totale.

L'articolo 3 parla dei diritti di precedenza degli stabilizzati rispetto alle altre categorie di insegnanti e della loro utilizzazione. In parte, nel nuovo testo del Senato, è mantenuto il comma secondo del nostro precedente testo, che parla della loro utilizzazione, dei corsi di addestramento e precisamente di quelli popolari di addestramento tipo *C*, ovvero degli spostamenti di questi elementi su loro domanda ad altra provincia. È il caso di vedere qui se sia opportuno allargare o meno.

L'articolo 4 è rimasto immutato per quanto riguarda il trattamento economico.

L'articolo 5 e l'articolo 1 costituiscono la base, la sostanza fondamentale della proposta di legge. Ora, l'articolo 5 ha subìto una notevole mutilazione. Si parla di concorsi a cattedre successivi alla entrata in vigore della presente legge e si afferma che, dedotte le aliquote di legge, la metà dei posti saranno riservati agli insegnanti che abbiano conseguito la stabilità nell'incarico e siano in possesso dell'abilitazione. Non ritengo del tutto necessaria quest'ultima formulazione: « siano in possesso dell'abilitazione », perché il testo del Senato già prevede questa necessità in precedente articolo.

Ma la cosa più grave resta la mutilazione dell'articolo 5 determinata dalla scomparsa del primo comma del testo approvato dalla Camera riguardante i bandi di concorsi successivi all'entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 6 e l'articolo 7 non sono stati modificati.

Sull'articolo 8 ho qualche perplessità. L'articolo si occupa degli insegnanti non di ruolo che prestano servizio nei Conservatori di musica, nei Licei artistici e Scuole d'arte e dice al secondo comma, nel nuovo testo: « Per questo fine vengono assimilati agli insegnanti di cui all'articolo 1 quelli che siano stati compresi in terne, o dichiarati idonei o abilitati nei concorsi ».

Sorge qualche perplessità su questo punto, perché quelli che sono compresi in terne hanno già per se stessi il diritto ad entrare in ruolo. Gli idonei entrano in ruolo attraverso la legge già da noi approvata ed il relativo concorso è in fase ormai di finale espletamento. Non so se esiste una abilitazione nel senso tecnico per questi insegnanti. Quindi io non capisco la portata del secondo comma del nuovo articolo 8. Forse il testo da noi approvato mi sembra fosse più chiaro e completo al riguardo.

Concludendo, questo è, press'a poco, il testo giuntoci dal Senato, confrontato con quello da noi già approvato. La legge ha subìto indubbiamente una notevole mutilazione. Qui ci si ferma agli abilitati in possesso di regolare abilitazione conseguita in esame di concorso di Stato senza cattedra. Si potrebbe, a questo punto, porre il problema che sottopongo alla Commissione: la necessità di utilizzare tutti gli abilitati esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, i quali hanno già praticamente i requisiti e praticamente insegnano. E quindi mi pare che la nostra esigenza sia quella di trovare la formula adeguata.

Riassumendo, ribadisco quelli che possono essere qui i temi della discussione. In primo luogo la soppressione del comma secondo dell'articolo 1, cioé non riconoscimento della stabilizzazione ai cosidetti abilitandi didattici, tenendo però presente l'allargamento che al tempo stesso il Senato opera con la formula usata al comma primo dello stesso articolo 1, notevolmente più estensiva di quella da noi precedentemente usata. In secondo luogo la soppressione del primo comma dell'articolo 5 che prevedeva bandi di concorso estesi a tutte le cattedre che noi avremmo con la stabilizzazione.

Questi sono i punti fondamentali degli emendamenti apportati e che sottopongo alla considerazione della nostra Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle modifiche del Senato.

Comunico che all'articolo 1 sono stati presentati emendamenti rispettivamente dai deputati: Lozza, Sciorilli Borrelli, De Lauro Matera Anna, Marangone Vittorio, Capponi Bentivegna Carla e Franceschini Francesco; all'articolo 8 rispettivamente dai deputati Marangone Vittorio e D'Ambrosio.

LOZZA. Quanto ha detto l'onorevole Romanato ci trova consenzienti. Pur sapendo che i professori non di ruolo erano numerosi, non pensavamo tuttavia di trovarci di fronte a così alta cifra e quindi la cosa costituisce una grossa sorpresa anche per noi. Osservando il bilancio della pubblica istruzione per il prossimo anno finanziario, dalle tabelle risulta che la proporzione è ancora la stessa. Non avremmo mai pensato di trovarci ancora di fronte al 50 per cento di non di ruolo. Ed è forse superato anche il 50 per cento, nonostante tutti i concorsi espletati e tutte le sistemazioni adottate. In verità, anche i provvedimenti che noi abbiamo votato e quelli che voteremo, non daranno luogo a grandi spostamenti.

Noi pensiamo che il Senato sia stato preso da alcune preoccupazioni, che potevano forse esservi al momento della votazione della legge, ma che tuttavia non dovrebbero esserci ora oppure dovrebbero manifestarsi in un altro senso, suggerito dalla diretta esperienza.

Perché, infatti, quando poi ci si trova di fronte ai casi umani, a situazioni amare e a volte disperate, tutti si alzano a gran voce chiedendo aiuto. Noi il 1° ottobre ci siamo trovati di fronte alla schiera degli insegnanti che perdevano il posto e allora ognuno di noi si è prestato alla bisogna ed ha fatto in modo che il posto lo avessero ancora. Così l'ordinanza è stata corretta da una circolare che peraltro non ha eliminato del tutto il disagio. Ora, perché ci troviamo qui a discutere, di urgenza in certo qual modo, questo provvedimento?

Ma noi non abbiamo il diritto di sommuovere continuamente, tutti gli anni, la nostra scuola, mettendola in una grave condizione di disagio, che si ripercuote sulle scolaresche e sulle famiglie. E se il Senato, legiferando così come ha fatto, ha contribuito a determinare tale situazione, noi dobbiamo correggere, con la speranza che i nostri onorevoli colleghi dell'altro ramo del Parlamento, confortati a loro volta dall'esperienza, possano alla fine condividere il nostro stesso parere.

Se fosse stata risolta la questione dell'abilitazione didattica e una parte dei fuori ruolo fosse stata mandata via dalla scuola per incapacità, questi elementi avrebbero avuto un anno di tempo per orientarsi, per cercare un'altra eventuale occupazione.

Viceversa, coloro che avessero superato l'esame didattico, non si troverebbero a disagio e l'emendamento del Senato sarebbe allora giusto: perché infatti una parte godrebbe della stabilizzazione e l'altra si troverebbe fuori dell'insegnamento.

Ma, nella carenza di un adeguato provvedimento, ci troviamo costretti a considerare la necessità di accogliere anche quelli che debbono sostenere l'esame didattico di abilitazione. D'altra parte, bene diceva l'onorevole relatore, quando affermava: altrimenti a che servirebbe quell'esame? Per me ritengo che se il Ministero fosse d'accordo per bandire immediatamente gli esami di abilitazione didattica, e questi si svolgessero in tre mesi, faremmo anche in tempo a sistemare la cosa. Ecco perché abbiamo avanzato un emendamento in linea subordinata. È che, piuttosto di avere un male totale, pensiamo che un male relativo ci possa comunque essere di aiuto. Ma, è evidente che propendiamo per la prima soluzione, vale a dire la soppressione dell'emendamento apportato dal Senato, onde metterci in condizione di poter aiutare tutta quanta la categoria.

Debbo poi sottolineare che, mentre per le altre amministrazioni, si fa in modo che gli avventizi non siano licenziati, quando si arriva al personale della scuola si deve assistere al fantasmagorico travaglio di ogni fine d'anno. Non riusciamo a comprendere perché mai si arrivi a questa specie di differenziazione.

È, pertanto, evidente la necessità di giungere alla stabilizzazione, in quanto con essa avremo dato tranquillità alla scuola.

Veramente il problema è tanto fondamentale, così importante, che meriterebbe una trattazione in Assemblea, perché bisogna che il paese si renda conto della situazione in cui si trova oggi la scuola, dato che, in realtà, mai ne abbiamo discusso a fondo.

Però portare in Assemblea questo problema vorrebbe dire certamente risolverlo alla fine della presente legislatura e forse dopo. Ed ecco perché, se esiste una linea semplice per un accordo, è necessario muoverci per definire le modifiche alla proposta in esame che più urgentemente si impongono.

SCIORILLI BORRELLI. Vorrei accentuare brevemente le osservazioni dell'onorevole Lozza, in quanto, come ha messo in rilievo l'onorevole relatore, le modifiche apportate dal Senato sono sostanziali. Esse sono praticamente tre. Per quanto concerne l'articolo 5 è stata soppressa la dicitura « posti in organico » e « posti aventi i requisiti necessari per essere compresi nell'organico ».

La formula era stata concepita nel senso che il Parlamento intendeva regolarizzare la vita della scuola senza che ci fossero, quindi, soltanto posti per bandi, ma posti che fossero dati a quelli che si trovassero in condizione di poterli ricoprire. L'onorevole Sottosegretario di Stato ed anche la competente Commissione permanente del Senato misero in rilievo che vi sono posti i quali non possono essere evidentemente di ruolo. Ora, questo è vero, però se da un lato s'impone un riordinamento delle cattedre, dall'altro ciò non vuol dire che non ci siano dei posti che già da adesso non possano esser messi a concorso.

Ma in merito alla copertura finanziaria la IV Commissione Finanze e tesoro ha avanzato le proprie obiezioni.

La seconda modifica ha mutilato l'articolo 3 del nostro testo, nel quale si prevedeva tra l'altro che questi insegnanti potevano essere destinati temporaneamente ad incarichi nell'amministrazione scolastica, secondo le modalità e nei termini successivamente stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Quest'ultima parte dell'articolo è stata, infatti, soppressa. Mentre, per quanto riguarda il movimento nelle province, prima lo si voleva limitare all'ambito della regione e poi ne è stata estesa la possibilità a tre province senza limitazione di natura, diciamo, geografica. Anche questa è una coartazione di ordine finanziario imposta dalla Commissione Finanze e tesoro.

Invero, per quanto riguarda i due punti suaccennati, si può ritenere, anche se discutibilmente, che ci sia una interferenza di natura finanziaria.

Invece, per quanto riguarda la soppressione all'articolo 1, noi non ci rendiamo conto in che cosa possa consistere l'onere finanziario, poiché il problema investe la competenza esclusiva e primaria della Commissione. Vi è qui inoltre un problema strettamente giuridico per il richiamo alla legge 15 dicembre 1955, n. 1440: ma è passato ormai un anno dalla pubblicazione di detta legge.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. No, non è trascorso un anno. Il regolamento relativo ha dovuto seguire la lunga procedura delle ulteriori approvazioni richieste a norma di legge, ma, in pratica è pronto.

SCIORILLI BORRELLI. Non intendo muovere una critica, ma mi richiamo ad un principio molto chiaro: emanata una legge si crea un'aspettativa legittima; non è un diritto perfetto, ma è pur sempre un diritto da parte degli interessati a poterne beneficiare. Nel momento che svuotiamo la legge « didattica » andiamo contro questo principio.

Non voglio qui criticare il fatto che sia passato un anno o tre mesi, ma, coloro che stavano in quella determinata condizione, avevano già da allora maturato un certo diritto del quale noi ora li verremmo a privare, accettando l'emendamento soppressivo del Senato all'articolo 1. Li paragoniamo a quelli che conseguiranno l'abilitazione didattica. Perché questa legge, ridotta in questo modo, non comprendiamo più quale raggio d'azione abbia. Invero, il provvedimento mirava alla stabilizzazione della posizione dei non di ruolo, non abilitati e però in condizione di conseguire l'abilitazione didattica.

Accettando il nuovo testo noi veniamo a togliere questa parte essenziale. Ora, come ben diceva il collega Lozza, senza dubbio non possiamo accettare la diversità nella quale è stato sempre posto il personale insegnante rispetto alle altre categorie statali. Per le altre amministrazioni dello Stato è intervenuto un inquadramento dei posti già occupati dagli avventizi. Per il personale della scuola, invece, si è richiesto un concorso, sia pure per titoli, rinunziando ad un inquadramento o sistemazione nei posti già occupati.

Quindi, ripeto, per le ragioni esposte da altri prima di me, di non mandare le cose per le lunghe, possiamo anche accettare, come diceva l'onorevole relatore, le modifiche del Senato, ma per questa parte fondamentale, e per una questione di eguaglianza nella stabilizzazione della scuola e per una questione

di parità costituzionale di fronte alle leggi dello Stato, noi chiediamo, come da nostro emendamento, che sia introdotto nuovamente, secondo il vecchio testo dell'articolo 1, o con eventuali varianti, questo principio della stabilità anche per gli abilitandi didattici. In questo spirito abbiamo presentato il nostro emendamento; altrimenti la legge verrebbe svuotata di ogni suo contenuto.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Il testo del Senato, poiché su quello siamo chiamati a discutere, restringe, nel primo articolo, alla categoria degli abilitati i benefici della stabilizzazione. È sembrato, in numerose discussioni che abbiamo avute finora, che non si debba, su questo piano, discriminare fra abilitati e non abilitati. D'altra parte, leggendo attentamente il testo in esame, mi pare che gli abilitandi didattici non siano esclusi dal testo del Senato. Perché, infatti, quando la legge dice all'articolo 1. « Gli insegnanti non di ruolo in possesso di un titolo di abilitazione all'insegnamento », essa non fissa per questo possesso della abilitazione un termine preciso, ma fissa soltanto, nell'articolo del Senato, che questi insegnanti abbiano insegnato nel 1955-56.

Quindi se domani – e qui mi rivolgo all'onorevole Presidente come giurista, agli esperti ed anche all'onorevole rappresentante del Governo – per una combinazione, l'abilitando abbia insegnato nell'anno 1955-56 non è detto, all'articolo 1, che esso debba essere escluso.

PRESIDENTE. Noi potremmo anche chiarire su questo punto, ma dovremmo dirlo apertamente, in quanto il testo del Senato è in proposito oscuro.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Lo spirito, secondo me, è questo: non escludere gli abilitandi didattici, ma, d'altra parte, includere tutti quelli che non si siano allontanati, per un certo periodo, dalla scuola dello Stato. E quindi, anche tenendo conto dei colloqui avuti con onorevoli colleghi della Camera e del Senato, son d'avviso di allargare l'ambito dell'articolo 1 assicurando la stabilità dell'insegnamento, subordinata ad una qualifica non inferiore a « valente », a coloro che abbiano ottenuto in uno degli anni scolastici 1953-54, 1954-55, 1955-56 e 1956-57, un posto di incarico, di supplenza per almeno 7 mesi consecutivi.

Così includiamo tutti gli abilitati, senza discriminazione fra gli abilitati che per una combinazione si siano trovati ad insegnare in quell'anno e quelli che eventualmente non lo abbiano fatto, contemplandoli tutti in un quadriennio. Non solo, ma terremo conto di tutti quelli che hanno dimostrato di non voler dimettersi intenzionalmente dal ruolo dello Stato.

Perciò a coloro i quali, nell'ambito del quadriennio, abbiano insegnato, purché in possesso di abilitazione, si riconosce la stabilità.

PRESIDENTE. La proposta dell'onorevole Franceschini Francesco salva per così dire la faccia, ma la sostanza è sempre la stessa. Io propongo, invece, di dire: ... « agli abilitati o a coloro che conseguono l'abilitazione nella prima sessione... ecc. ».

FRANCESCHINI FRANCESCO. Do lettura di un mio emendamento in questo senso: « Gli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e d'avviamento professionale in posseso di un titolo di abilitazione all'insegnamento o che tale titolo conseguano in applicazione della legge 15 dicembre 1955 n. 1440 quali abbiano ricoperto in uno degli anni scolastici 1953-54, 1954-55, 1955-56, 1956-57, un posto di incarico o di supplenza nelle scuole statali per almeno sette mesi consecutivi, conseguono la stabilità nell'insegnamento ove abbiano riportato una qualifica non inferiore a « valente ».

Questo ci consente di stabilizzare coloro che hanno i titoli. E noi ci siamo battuti vivamente per questo scopo.

A me sembra che qui, in questo modo, si stabilizzano tutti coloro che hanno mostrato interesse per la scuola e capacità di insegnamento. Ed in questo modo si risolverebbe il problema.

Poi, all'articolo 5, basterebbe apportare un emendamento di conseguenza.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Senato, per la verità, ha aggiunto più di quanto ha tolto.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Si potrebbe inoltre far rivivere l'ultima parte dell'articolo 3, quella cioè che il Senato ha inteso sopprimere.

ROMANATO, *Relatore*. Ho ascoltato attentamente quanto è stato detto dai colleghi intervenuti nella discussione.

Quest'ultima, naturalmente, si è accentrata su quei due o tre punti-chiave cui io già ho accennato nella relazione iniziale. Debbo far presente che se si dovesse insistere da parte della Commissione sull'eventuale inclusione degli abilitandi e quindi su un ritorno al comma secondo del nostro testo, evidentemente bisognerebbe ritornare sulla cosa anche per quanto riguarda l'articolo 3, perché altrimenti finiremmo per non far loro trovare

i posti necessari per essere stabilizzati. Vale a dire, l'ultimo comma dell'articolo 3 nel testo del Senato ha notevolmente ristretto la possibilità dei posti. Allargando agli abilitandi didattici il diritto, non so se poi troviamo per tutti il posto.

Quindi, nel caso si tornasse al testo originario della nostra Commissione con la inclusione del secondo comma o comunque del suo spirito, come si era detto noi all'articolo 1, la logica stessa vorrebbe si ritornasse anche al secondo comma dell'articolo 3. Però vorrei far presente che nel quarto rigo del testo del Senato c'è un notevole allargamento rispetto al nostro precedente testo.

Noi parlavamo di abilitazione specifica, il testo del Senato parla, invece, di abilitazione comunque essa sia, cioè anche parziale.

Indubbiamente si tratta di un allargamento che in questa sua dizione ha fatto il Senato. E se a questo aggiungiamo che accettiamo, come io accetto quale relatore, il testo che ha suggerito il collega Franceschini, vale a dire il criterio del quadriennio 1953-54, 1954-55, 1955-56, 1956-57, arriveremmo ad includere tutti gli abilitandi. Quindi io vorrei insistere sul fatto che, nel caso la Commissione si orientasse per la stabilizzazione degli abilitandi didattici, s'impone il ritorno al nostro comma dell'articolo 3, altrimenti noi daremmo un diritto che poi troverebbe difficilmente attuazione per l'inadeguata possibilità di posti esistenti.

Quello che mi sembra, invece, fondamentale e a cui ho già accennato prima, è il primo comma dell'articolo 5, che è stato ripreso e modificato dal Senato.

Questo, secondo me, resta il punto base. Io non so quale sia il parere del Governo, ma riterrei opportuno presentare un emendamento a questo punto per ritornare al primo comma dell'articolo 5 originario. Sarebbe una notevolissima conquista che noi faremmo, perché, dopo i prossimi concorsi in base alla presente legge, venga un coordinamento per tutte le cattedre e tutti i posti stabilizzati per essere messi in concorso. E in tal senso mi riservo di presentare fin d'ora un emendamento.

Vorrei poi presentare un altro emendamento che riprenda il primo comma dell'articolo 5, che mi sembra veramente fondamentale, perché porterebbe ad un allargamento notevole delle cattedre messe a concorso.

PRESIDENTE. Ascoltiamo ora l'opinione del Governo.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione ad una valutazione molto realistica del testo in esame. Devo, anzitutto, precisare che la nostra attenzione deve essere portata su alcune cose che sono state dette relativamente alla sproporzione che rimane ancora evidente tra insegnanti di ruolo e insegnanti non di ruolo. È stato detto che essa è assai forte, ma è opportuno considerare che questa sproporzione non è indice di anormalità, se non in quanto molte cattedre effettive sono ricoperte da insegnanti non di ruolo. Perché in certe zone dell'Italia meridionale si sono persino divise le materie letterarie per darle ad incaricati.

È evidente che il numero degli incarichi diventa enorme, ma non è, come si vorrebbe, cosa anormale, perché questa anormalità c'è quando rimangono cattedre effettivamente disponibili effettivamente date a insegnanti non di ruolo. Ora questo non è, come lo dimostra la media alzata a 9 ore. Tanto mi si consenta di far constatare.

A parte questa considerazione, la legge proposta è imperniata su due elementi: da una parte la base, il numero, l'estensione delle persone che si vogliono prendere in considerazione. Su questo punto la Camera aveva approvato la stabilizzazione relativamente agli abilitati per l'insegnamento che impartiscono e a coloro che erano in condizione di poter aspirare alla abilitazione didattica. Il Senato, su questo stesso punto, ha escluso coloro che possono in futuro conseguire l'abilitazione didattica, ma che per il momento non sono abilitati e, in compenso, ha incluso tutti coloro che per esame ne siano in possesso. Cioè si è tenuto conto dell'insegnante che ha già conseguito il traguardo per poter concorrere. Non so se il Senato così facendo abbia ristretto o abbia allargato. Probabilmente è maggiore l'allargamento che non la restrizione. Comunque è un fatto di serietà per la scuola.

Ed in ogni caso, siccome questo punto è in correlazione con l'altro elemento fondamentale della legge, vale a dire la consistenza effettiva della stabilizzazione che si dà, è evidente che, se noi estendessimo ulteriormente e aggiungessimo di nuovo il testo della Camera, l'allargamento sarebbe ancora maggiore.

Allora sorge il problema. l'articolo 3 provvede veramente a stabilizzare tutti costoro? O, invece, poi mettiamo un filtro attraverso il quale passano soltanto alcuni di costoro?

A mio giudizio sarebbe meglio fare in modo che, coloro i quali sono compresi nella condizione considerata al primo articolo, siano effettivamente garantiti contro il licenziamento.

Se teniamo poi conto del fatto che uno dei sindacati chiede che si aumenti da tre a quattro il numero delle province, io penso sorgerà un problema più complesso dal punto di vista del funzionamento di questo meccanismo. Ma io sono propenso ad accettare anche l'eliminazione delle province, perché ritengo che la stabilizzazione debba essere effettiva e garantita nella maniera più ampia possibile, altrimenti creiamo soltanto illusioni. E però, se vogliamo garantirla bene, lo dobbiamo fare nell'ambito della regione. Quindi non si dovrebbe allargare troppo, da una parte, e, dall'altra, cercare, invece, di consolidare effettivamente la stabilizzazione, in maniera che abbia ad essere veramente definitiva. Se noi facciamo questo, andiamo incontro alle attese più vive delle diverse categorie. Io infatti ho parlato con gli uni e con gli altri tra gli interessati e ne ho dedotto che la cosa che preme loro di più è che la legge sia approvata. E, tra i due problemi posti, la estensione del numero cui si riferisce la legge e la consistenza effettiva della stabilità, mi risulta che preme molto più la seconda. Pertanto credo di interpretare anche il pensiero dei sindacalisti dicendo che questo ultimo punto sta loro più a cuore. Pregherei, quindi, la Commissione di non rinviare le cose alle « calende greche », prorogando indefinitamente questa discussione e di considerare realisticamente che, se accettiamo una via intermedia fra quanto proposto alla Camera e quanto suggerito poi dal Senato, probabilmente avremo la possibilità di portare a termine questa legge, altrimenti, ripeto, l'avviamo all'insabbiamento. E ciò sarebbe un motivo di maggior delusione per la categoria di quanto non sarebbe per essa l'approvazione nel testo del Senato con le modifiche qui delineate.

Personalmente mi sono opposto, la prima volta in cui è stata preannunciata la legge, alla formulazione dell'articolo 5, in quanto mi sembrava non rivestisse particolare portata positiva. Mi risulta, invece, che qualche vantaggio possa darlo. Per cui qualora la Commissione si sentisse avvantaggiata dal richiesto ripristino del primo comma dell'articolo 5, io non mi opporrei a che lo si facesse rivivere. Però, fatta questa concessione, pregherei anche l'onorevole Lozza di considerare se non sia il caso, su questa base realistica, di prendere al più presto in considerazione la legge e portarla a compimento.

MARANGONE VITTORIO. Mi riferisco alla proposta dell'onorevole Franceschini, sulla quale mi trovo in parte consenziente.

La legge 19 marzo 1955, n. 160, è per me pienamente applicabile ai professori regolarmente abilitati, a prescindere dalla legge in discussione. Quindi, se c'è un posto nella scuola, chi è abilitato lo ha assicurato. Mentre, per contro, la legge non si riferisce quando si parla di sola abilitazione, a coloro i quali non hanno mai avuto un posto. Alludo in proposito a quelli di cui all'articolo 8. Quindi se si potesse concordare, sulla base della tesi avanzata dall'onorevole Franceschini, si farebbe veramente un passo avanti.

Per quanto riguarda le modifiche agli altri articoli, sono d'accordo con le osservazioni esposte dall'onorevole Lozza.

LOZZA. Riferendomi a quanto ha detto l'onorevole Sottosegretario di Stato e a quanto ha poi osservato l'onorevole Marangone, devo sottolineare che, in tutta la discussione che abbiamo fatto, la legge n. 160 l'abbiamo considerata base di riferimento.

Muovendo dalle affermazioni del Sottosegretario, che ci ha parlato con concretezza, procederemo d'accordo anche con i sindacati.

È evidente che se noi incominciamo a reinserire il secondo comma dell'articolo 1 soppresso dal Senato, già approvato dalla Camera, diamo garanzia di stabilizzazione ad un certo numero di insegnanti, i quali si troverebbero nella condizione di non dover più presentare ogni anno i documenti, poiché, per la lunga carriera percorsa ed anche per l'età, hanno diritto ad una certa situazione di privilegio.

L'articolo 1 è il più importante, e se il Governo accetta di tornare al nostro testo, si ripropone una base concreta di discussione, certamente impegnativa più dell'articolo 3.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Do atto all'onorevole Lozza delle sue affermazioni.

Torno ad osservare, però, che quanto più si allarga la base delle persone cui ci riferiamo, tanto meno vera diventa, o rischia di diventare, l'espressione « stabilizzazione ».

Pregherei, quindi, di mirare al consolidamento della situazione attuale, senza escludere che, se vedremo negli anni venturi che vi sono maggiori possibilità, si possa effettuare una ulteriore estensione. Ma è necessario intanto far qualcosa di serio e di definito che tranquillizzi in maniera notevole gli insegnanti non di ruolo delle nostre scuole.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge il cui esame è stato ultimato nella seduta del 28 marzo 1957.

(*Segue la votazione*).

Comunico i risultati della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in cattedre di ruolo ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio e collocazione nei ruoli ordinari di insegnanti inscritti nei ruoli speciali transitori » (2654)·

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Baccelli, Badaloni Maria, Buzzi, Capponi Bentivegna Carla, Cinciari Rodano Maria Lisa, D'Ambrosio, De Lauro Matera Anna, De Totto, Della Seta, Del Vecchio Guelfi Ada, Diecidue, Ermini, Fabriani, Franceschini Francesco, Gaudioso, Gui, Lozza, Malagugini, Marangone Vittorio, Marchionni Zanchi Renata, Nicosia, Perdonà, Pino, Pitzalis, Ravera Camilla, Resta, Romanato, Savio Emanuela, Sciorilli Borrelli, Titomanlio Vittoria, Villelli e Vischia.

La seduta termina alle 11,10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI